

Maniglioni antipanico

Marchatura CE

Perché devo sostituire il maniglione antipanico?
Cosa prevede il Decreto del Ministero dell'Interno del 3 novembre 2004?
Vediamolo nel dettaglio.



Norme di riferimento UNI EN 179:2008

Accessori per serramenti - dispositivi per le uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1125:2008

Accessori per serramenti - dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova

Decreto del Ministero dell'Interno 3 novembre 2004

*"I dispositivi non muniti di **marcatura CE**, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare **in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.** La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4."*

Il successivo Decreto del Ministero dell'Interno datato 6 dicembre 2011, proroga di altri 24 mesi il termine limite massimo per procedere con l'adeguamento, portandolo così alla data 18 febbraio 2013. Ed è proprio a partire da questa data che **tutti i maniglioni sprovvisti di marchio CE dovranno essere in regola con il vigente decreto.**



Nel dettaglio sopra vediamo lo scrocco di un maniglione antipanico. La **marcatura CE** ben visibile è indice di garanzia che il maniglione è perfettamente conforme agli standard armonizzati dal Regolamento (UE) 305/2011 CPR.